

Allegato 1)

COMUNE DI ROVERETO

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA RELATIVO ALLA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE

INDICE

PARTE 1^ - GESTIONE TECNICA DEL CANILE COMUNALE DI ROVERETO

- Art. 1 - Oggetto e finalità dell’appalto
- Art. 2 - Condizioni di espletamento del servizio
- Art. 3 - La struttura del canile: spese, utenze, manutenzione, consegna e riconsegna
- Art. 4 - La gestione amministrativa del servizio e attività di registrazione degli animali
- Art. 5 - Presa in consegna
- Art. 6 - Cessioni
- Art. 7 - Modalità di recupero dei cani e gatti vaganti
- Art. 8 - Restituzione ai legittimi proprietari, adozioni e affido a terzi
- Art. 9 - Mantenimento, custodia, cura e sostentamento degli animali ospitati in canile
- Art. 10 - La pulizia e disinfezione dei box e della struttura del canile
- Art. 11 - Decesso in canile, recupero e smaltimento degli animali deceduti su aree pubbliche
- Art. 12 - Orario di servizio e orario di apertura al pubblico del canile
- Art. 13 - Prestazioni dell’APSS – Unità operativa di Igiene e sanità pubblica veterinaria
- Art. 14 - Ulteriori prestazioni veterinarie
- Art. 15 - Compiti e responsabilità del Referente per la gestione del canile
- Art. 16 - Attività complementari e altre attività non istituzionali di gestione del canile
- Art. 17 - Gestione e ricovero dei gatti di colonia
- Art. 18 - Attività di volontariato
- Art. 19 - Tariffe

PARTE 2^ - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E AMMINISTRATIVE

- Art. 20 - Obblighi a carico del Gestore
- Art. 21 - Obblighi a carico del Comune
- Art. 22 - Durata della prestazione
- Art. 23 - Importo del contratto
- Art. 24 - Avvio dell’esecuzione del contratto
- Art. 25 - Modifica del contratto durante il periodo di validità
- Art. 26 - Sospensione dell’esecuzione del contratto
- Art. 27 - Modalità di pagamento, fatturazione e revisione del corrispettivo
- Art. 28 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 29 - Controlli sull’esecuzione del contratto
- Art. 30 - Vicende soggettive dell’appaltatore
- Art. 31 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 32 - Subappalto
- Art. 33 - Tutela dei lavoratori e condizioni da applicare al personale impiegato nell'appalto
- Art. 34 - Personale impiegato nell'esecuzione della prestazione
- Art. 35 - Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

Art. 36 - Clausola sociale – lavoratori svantaggiati
Art. 37 - Sicurezza
Art. 38 - Garanzia definitiva
Art. 39 - Responsabilità ed obblighi assicurativi
Art. 40 - Penali
Art. 41 - Risoluzione del contratto
Art. 42 - Recesso
Art. 43 - Trattamento dei dati personali
Art. 44 - Obblighi in materia di legalità
Art. 45 - Codice di comportamento
Art. 46 - Definizione delle controversie
Art. 47 - Spese a carico dell'aggiudicatario
Art. 48 - Elezione di domicilio dell'appaltatore
Art. 49 - Norma di chiusura e rinvii normativi

PARTE 1^ - GESTIONE TECNICA DEL CANILE COMUNALE DI ROVERETO

Art.1 – Oggetto e finalità dell'appalto.

1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di gestione del “canile comunale – centro cinofilo di Rovereto”, (di seguito canile), sito in Loc. Mira di Marco, 5, con accesso dalla strada statale SS12.
2. La gestione consiste nell'esecuzione del complesso di attività di seguito dettagliatamente specificate, con l'obiettivo di assolvere in maniera efficace ed efficiente alle funzioni e ai compiti attribuiti alle amministrazioni comunali dalla legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, nel rispetto dei principi generali di cui all'art.1, dalla legge provinciale 28 marzo 2012 n. 4 “Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2013 n.23-125/Leg, nonché da quanto disposto dalla delibera della Giunta provinciale n. 593 del 2020.
3. L'appalto prevede un unico lotto stante l'impossibilità di frazionare lo stesso e per garantire la corretta esecuzione della prestazione di servizio oggetto dell'appalto.
4. Nel canile devono essere ospitati tutti i cani e di gatti per cui sussiste l'obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di Rovereto (di seguito Comune), tenuto conto dei limiti di capienza stabiliti in n. 64 cani (a cui si aggiungono eventuali cuccioli nati in canile) e n. 20 posti per gatti.
E' possibile derogare a tali limiti esclusivamente in caso di emergenze e per periodi di tempo limitati, previo nulla osta del Comune di Rovereto, sentito se del caso il responsabile dell'Unità operativa di Igiene e sanità pubblica veterinaria di Rovereto (di seguito APSS).
5. Il Gestore deve provvedere alla nomina di un responsabile per la gestione del canile (di seguito Referente), con i compiti di cui al successivo art. 15 del presente capitolato e di un veterinario di riferimento del canile di propria fiducia con i compiti di cui al successivo art. 14 del presente capitolato e comunicare i nominativi al Comune prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.
6. Il Responsabile unico del procedimento relativo al presente appalto, rappresentato dal Dirigente del Servizio comunale competente provvede a nominare con specifico atto un Responsabile dell'esecuzione del contratto di gestione del canile (di seguito REC). Il REC controlla per conto del Dirigente l'esecuzione del contratto.
7. Il nominativo del REC viene comunicato tempestivamente al Gestore. Il REC ha il compito di rapportarsi costantemente con il gestore del canile, gestire le relative problematiche, controllare la corretta esecuzione degli obblighi in capo al Gestore stesso, nonché rilasciare le previste autorizzazioni e/o pareri nei casi previsti dal presente capitolato.
8. Il Gestore può, ad integrazione dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo, svolgere attività complementari come previsto al successivo art.16, fermo restando che tali prestazioni non devono determinare alcun pregiudizio allo svolgimento delle prestazioni di cui allo stesso precedente comma 2.

Art. 2 - Condizioni di espletamento del servizio

1. Il Gestore deve garantire tutte le attività di gestione seguendo le indicazioni operative specificate all'interno del presente capitolato.
2. L'esecuzione delle attività di gestione deve avvenire nel rispetto del contratto che verrà stipulato, del presente capitolato speciale d'appalto e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dall'offerta tecnica.
3. Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti).
4. Previa stipulazione di specifici accordi/convenzioni tra il Comune e altri Comuni del territorio provinciale, ferma restando l'autorizzazione formale preventiva del Comune, il Gestore dovrà fornire ai Comuni convenzionati i medesimi servizi di cui al presente capitolato esclusivamente in ragione dei posti disponibili. Tali convenzioni sono infatti subordinate all'ospitalità - in via prioritaria - degli animali per cui sussiste l'obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune.
5. Senza il rilascio di specifica autorizzazione da parte del Comune è facoltà del Gestore permettere l'ingresso dell'animale in canile consapevole del fatto che ogni spesa dovuta per le cure ed il mantenimento non potrà mai essere addebitata al Comune interessato, ma resterà interamente a carico del Gestore.
6. La richiesta di ricovero proveniente dai Comuni convenzionati deve essere prontamente comunicata al REC per l'istruttoria del caso.

Art. 3 - La struttura del canile: spese, utenze, manutenzione, consegna e riconsegna

1. Nel canile è presente il "canile sanitario", adibito al ricovero temporaneo (10 giorni) dei cani senza proprietario in ingresso al canile e il "rifugio per cani" destinato al ricovero permanente dei cani per i quali non è stato possibile rintracciare il proprietario. La gestione del canile avviene utilizzando l'immobile, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messe a disposizione dal Comune e indicate nell'inventario consegnato prima dell'avvio del servizio.
2. Il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria della struttura, comprese tutte le sue aree interne ed esterne e le relative pertinenze - compresa la parte della struttura dedicata al canile sanitario (quarantena) - al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato ed efficienza, comunicando via Pec al Comune, entro le 24 ore dalla rilevazione della problematica, la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.
In mancanza di tale segnalazione, saranno addebitate al Gestore le spese sostenute, nonché saranno a suo carico i danni eventualmente subiti da personale/utenti/terzi a causa della mancanza di tali interventi di manutenzione straordinaria.
3. In primo luogo il Gestore cura la manutenzione ordinaria, sia a titolo preventivo/conservativo dello standard qualitativo iniziale (cioè quello esistente al momento della consegna degli immobili) che riparativo – ad intervalli di tempo prestabiliti o sulla base di specifiche prescrizioni o necessità - per garantirne la corretta funzionalità -

del complesso degli edifici, delle attrezzature e dei materiali facenti parte del patrimonio oggetto dell'appalto, compresa la manutenzione programmata degli impianti tecnici/tecnologici (elettrici, idraulici, termici, fotovoltaico, solare, di rete telefonica, di sicurezza passiva e attiva antincendio, ecc.) e la redazione e l'aggiornamento dei relativi registri di manutenzione con riferimento ai controlli periodici sulla sicurezza, funzionalità ed efficienza e manutenzione programmata di cui sopra (compreso il DVR e il DUVRI).

Detti interventi dovranno prevenire fermi accidentali e situazioni di disagio/pericolo per l'incolumità fisica degli utenti e dei cani presenti. Dovranno mantenere lo standard qualitativo iniziale (cioè quello esistente al momento della consegna della struttura), fatto salvo il normale degrado d'uso dei componenti.

4. Il Gestore è tenuto a provvedere alla manutenzione degli impianti tecnici/tecnologici, in special modo quelli termici a mezzo di personale specializzato per garantirne la durata, il rendimento termico e la perfetta efficienza secondo la normativa vigente.

5. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono, a solo titolo esemplificativo, i seguenti lavori:

a) riparazione arredi e serramenti;

b) piccole riparazioni (sostituzione maniglie, arredi rovinati, infissi e lampadine, riparazione recinzioni, ecc);

c) interventi idraulici, elettrici, di carpenteria e falegnameria di modesta entità;

d) verniciatura/imbiancatura periodica di pareti, arredi, recinzioni, ringhiere;

e) pulizia dei canali di gronda;

f) pulizia delle caditoie piazzali;

g) interventi di ripristino sulle lattonerie delle coperture;

h) cura del verde e sfalcio della vegetazione;

e in generale qualsiasi intervento che possa essere eseguito sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.

6. La manutenzione ordinaria può essere effettuata con mezzi e personale propri e/o con l'ausilio di ditte esterne nel rispetto della normativa sulla sicurezza e delle interferenze sui luoghi di lavoro.

7. Semestralmente deve essere consegnata al REC copia dei rapportini comprovanti tutte le manutenzioni ordinarie eseguite.

8. Il Gestore dovrà provvedere a tutte le spese relative alle utenze del canile tra le quali energia, acqua, gas, rifiuti, riscaldamento e connettività internet, e pertanto tutte le utenze dovranno essere volturate fin dall'avvio del servizio a nome del Gestore.

Inoltre, all'interno del canile dovrà essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti, conferendo gli stessi negli appositi contenitori, forniti dal soggetto incaricato della raccolta, con oneri a carico del Gestore.

9. Fin dall'avvio del servizio e per tutta durata del contratto, il Gestore deve sostenere le spese relative al materiale necessario per il governo, l'alimentazione e la pulizia dei cani ospitati presso la struttura, nonché deve provvedere all'acquisto dei prodotti necessari all'igiene/pulizia/sanificazione/disinfezione dei box, locali, spazi e pertinenze della struttura del canile, al materiale e cancelleria necessari all'attività amministrativa inerente la gestione del canile, agli eventuali acquisti necessari per la manutenzione ordinaria della struttura e alle dotazioni degli operatori per lo svolgimento delle relative mansioni. A carico del Gestore sono anche gli acquisti di guinzagli, museruole, ciotole, cucce, coperte e quanto altro occorrente per una corretta custodia e gestione dei cani ospitati in canile.

10. I materiali acquistati dal Gestore di cui al comma 9 del presente articolo si intendono di proprietà del Comune e pertanto al termine del periodo di gestione rimarranno in dotazione al canile.

11. Fin dall'avvio del servizio e per tutta la sua durata, il Gestore deve essere provvisto della seguente dotazione minima che non è in disponibilità del Comune:

- a) un veicolo, regolarmente autorizzato per il trasporto degli animali e conforme alle norme sulla circolazione stradale;
- b) idoneo contenitore attrezzato per il trasporto di animali deceduti;
- c) una cella frigo per la conservazione degli animali deceduti e una bilancia pesa carcasse;
- d) un dispositivo di fotografia digitale;
- e) un computer con collegamento internet;
- f) una stampante multifunzione;
- g) due lettori per microchips;
- h) idropulitrice ad acqua calda;
- i) lavasciuga idonea per la pulizia dei pavimenti dei box per i cani.

12. Per tutta durata del contratto, il Gestore dovrà mantenere in perfetto stato di efficienza le attrezzature e i materiali acquistati per l'espletamento del servizio provvedendo alle sostituzioni degli stessi qualora necessario.

Il Gestore deve provvedere alla sostituzione delle attrezzature e degli ulteriori beni mobili non di consumo, messi a disposizione dal Comune, qualora il loro deterioramento sia dovuto a negligenza, imperizia o incuria nella conservazione o nell'utilizzo degli stessi da parte di dipendenti/collaboratori/volontari che operano all'interno della struttura.

13. La manutenzione straordinaria della struttura, comprese tutte le sue aree interne ed esterne e le relative pertinenze, e delle apparecchiature in dotazione messe a disposizione con la consegna dell'immobile spetta al Comune. Rientrano in tali interventi quelli di sostituzione di componenti deteriorati per vetustà e quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni di legge emanate successivamente alla consegna dell'immobile.

14. È facoltà del Gestore eseguire interventi di manutenzione straordinaria integrativa e/o migliorativa, finalizzati all'attività del canile, che sono a carico dello stesso. In tal caso il Gestore dovrà richiedere la preventiva autorizzazione al Comune.

15. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria, derivanti dalla mancata esecuzione di quella ordinaria, non saranno con spese a carico del Comune.

16. Il Comune deve redigere l'inventario dei beni e delle attrezzature presenti in canile e consegnarlo al Gestore prima dell'avvio del servizio, redigendo apposito verbale di consegna dell'immobile e di tutti i beni di pertinenza.

17. Il Gestore, al termine dell'affidamento, è tenuto a riconsegnare la struttura, con redazione di specifico verbale di consegna redatto in contraddittorio fra le parti e sulla base dell'analogo verbale di consegna come da comma 1 del presente articolo, nelle medesime condizioni nelle quali sono stati ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

4. La gestione amministrativa del servizio e attività di registrazione degli animali

1. È compito del Gestore porre in essere una buona e corretta gestione amministrativa e contabile; a suo carico sono l'assolvimento degli adempimenti fiscali e previdenziali e l'attuazione di un costante monitoraggio sull'andamento della prestazione di servizio.

2. Il Gestore è tenuto a dotarsi obbligatoriamente, aggiornare e gestire la seguente documentazione da mantenere presso il canile:

a) **Scheda anagrafica e sanitaria identificativa di ogni cane:** per ogni animale, al momento del suo ingresso in canile, deve essere compilata una scheda anagrafica/identificativa contenente foto del cane, descrizione dettagliata degli eventi riguardanti la sua cattura/cessione in canile (data, modalità, motivazioni, ecc.), una descrizione dettagliata dello stesso, il Comune a cui iscrivere il cane nella Banca dati dell'anagrafe canina e i rilievi di natura sanitaria (rilievi clinici, patologie, terapie applicate, interventi chirurgici, ecc.) - scheda sanitaria compilata a cura dell'APSS. Il Gestore deve curare la tenuta e l'aggiornamento in tempo reale delle schede.

b) **Registro di entrata/uscita/decesso:** da tenere e conservare presso il canile deve essere compilato ed aggiornato dal Gestore, su cui riportare il n° progressivo di entrata/anno, data di ingresso con specificata la motivazione dello stesso, n° della relativa scheda anagrafica/sanitaria ed identificativa, il Comune di appartenenza, data di uscita con motivazioni della stessa, data e causa del decesso.

Il Gestore è tenuto a comunicare il decesso all'APSS e a conservare agli atti la relativa documentazione.

c) **Registro degli accalappiamenti:** deve essere compilato ed aggiornato dal Gestore, indicando tutti gli interventi (anche quelli a vuoto) e i dati relativi agli stessi (luogo, data, ora, eventuale microchip, eventuale restituzione a proprietario, ecc.).

d) **Registro volontari:** deve essere compilato ed aggiornato dal Gestore, indicando i dati identificativi del singolo volontario, i corsi di formazione svolti, la mansione all'interno del Rifugio ed eventuale associazione di appartenenza.

3. Il Gestore inoltre è tenuto a dotarsi obbligatoriamente, aggiornare e gestire i seguenti moduli:

a) **Modulo di affido temporaneo:** deve contenere i dati relativi all'animale, i dati dell'affidatario ed eventuali prescrizioni gestionali. Il modulo deve specificare che il cane deve essere immediatamente restituito al canile su specifica richiesta del Gestore. Il Gestore deve provvedere a comunicare tempestivamente al Servizio veterinario di APSS competente la cessione in affidamento temporaneo in modo che possa procedere alla registrazione come tale all'anagrafe canina, consentendo in tal modo l'eventuale identificazione dell'affidatario in caso di fuga o smarrimento.

b) **Modulo di adozione:** deve contenere i dati relativi all'animale, i dati dell'adottante e le eventuali prescrizioni gestionali per l'adottante. Nel modulo deve essere specificato lo stato di salute e di sterilizzazione del cane. Dell'adozione deve essere avvisato il Servizio veterinario di APSS competente secondo le stesse modalità previste al punto b).

c) **Modulo di restituzione:** tale modulo deve essere compilato dal Gestore a seguito di restituzione al legittimo proprietario di un cane introdotto in custodia presso il canile a seguito di accalappiamento; contestualmente deve essere consegnata l'informativa per il

pagamento al Comune della tariffa dovuta. Tale informativa sarà messa a disposizione dal Comune. Il modulo deve contenere i dati relativi al microchip del cane, al proprietario e le generalità della cattura con l'indicazione dei giorni di permanenza in canile. Tale modulo deve essere trasmesso via Pec al Comune entro 5 giorni dalla compilazione per la successiva verifica dei pagamenti tariffari.

d) **Modulo di accalappiamento:** tale modulo deve essere compilato dal Gestore e/o dall'Accalappiatore a seguito di recupero di cane vagante con immediata restituzione al legittimo proprietario/detentore e sottoscritto da quest'ultimo. Deve contenere i dati relativi al microchip, al proprietario e le generalità della cattura. Deve essere contestualmente consegnata l'informativa per il pagamento al Comune della tariffa dovuta per il servizio di recupero. Tale modulo deve essere trasmesso via Pec al Comune di Rovereto entro 5 giorni dalla compilazione per la successiva verifica dei pagamenti tariffari.

e) **Modulo di recupero di animali deceduti:** tale modulo deve essere compilato dal Gestore e/o dall'Accalappiatore a seguito di recupero di un animale morto per cui si risalga all'identificazione del proprietario. Deve contenere le generalità del proprietario e dell'animale con microchip. Deve essere contestualmente consegnata l'informativa per il pagamento al Comune della tariffa dovuta per il servizio di recupero. Tale modulo deve essere trasmesso via Pec al Comune di entro 5 giorni dalla compilazione per la successiva verifica dei pagamenti tariffari.

4. Tutti i moduli elencati al comma 3 del presente articolo devono essere sottoscritti dal proprietario/detentore del cane, al quale deve rimanere copia del modulo firmato.

5. Durante il corso della gestione del servizio, tutta la documentazione utilizzata (schede dei singoli animali e registri di cui al precedente comma 2) deve essere messa a disposizione del Comune e dell'APSS ogni qual volta ne facciano richiesta, compresa la rendicontazione puntuale dei cani e dei gatti presenti in struttura al 31 dicembre di ogni anno.

6. Fatta salva la collaborazione con le Associazioni che si occupano dei gatti di colonia, la rendicontazione dei felini entrati in struttura per la sterilizzazione dovrà essere tenuta e comunicata al Comune e ad APSS quando richiesto. Sulle medesime schede dovranno essere riportati chiaramente i giorni di permanenza presso il gattile, il Comune di competenza, indicando la date di entrata e di uscita.

7. Al fine di dare il giusto risalto alle attività del canile e favorire la visibilità ai cani ospiti in struttura, promuovendo la loro adozione, nonché sensibilizzando al rispetto per i cani e gli animali di affezione, educando ed informando i cittadini sui problemi legati al randagismo, il Gestore deve contribuire e/o collaborare all'attivazione, aggiornamento e gestione di un sito Internet specifico e/o ad una pagina dedicata del sito internet istituzionale del Comune e di almeno un canale social dedicato al canile comunale, ai suoi ospiti e alle varie attività programmate.

Art. 5 - Presa in consegna

1. Nel rispetto del limite massimo di capienza come definito dall'art. 1 comma 4 il Gestore è obbligato a prendere in consegna:

a) i cani vaganti presenti sul territorio comunale o sul territorio dei Comuni convenzionati;

b) i cani sottoposti a sequestro sanitario o giudiziario nel qual caso ai sensi di quanto previsto dalle norme, quando non direttamente disposto dall'Autorità Giudiziaria, il sequestro dovrà essere convalidato nei tempi e nei modi previsti e copia della convalida dovrà essere trasmessa al veterinario competente dell'APSS, al Comune, nonché all'eventuale Comune interessato.

c) i cani per i quali il Sindaco, tramite il REC, suo delegato, sentito il parere del Servizio veterinario competente dell'APSS., abbia adottato apposito provvedimento; in tal caso il Gestore è tenuto anche al recupero/cattura dell'animale.

2. In caso di cattura e presa in consegna di cani non identificati il Gestore entro 5 giorni dalla cattura tramite APSS provvede alla microchippatura ed iscrizione all'anagrafe canina a nome del Comune di riferimento.

Art. 6 – Cessioni

1. Il Comune ha previsto la possibilità di cedere al canile il proprio cane volontariamente per documentata impossibilità ad accudirlo per gravi motivi.

2. In caso di cessione, il cedente (proprietario o detentore del cane) dovrà preventivamente presentare al Comune di residenza e al Gestore, richiesta di cessione tramite compilazione del Modulo di rinuncia alla proprietà/cessione definitiva del cane specificando i motivi e allegando la relativa documentazione.

3. Il Gestore comunicherà via Pec al Comune di residenza del cedente le valutazioni in merito alla cessione entro 8 giorni dal ricevimento del modulo con l'indicazione della possibilità dell'accoglimento o meno del cane in struttura. Il Comune procederà all'accoglimento o al non accoglimento della richiesta.

4. In caso di accoglimento, prima dell'introduzione del cane in canile, il cedente dovrà effettuare il versamento della tariffa, se dovuta, a favore del Comune di residenza del cedente e il cane sarà accolto in canile solo previa presentazione di attestazione di avvenuto pagamento.

Tali tariffe sono stabilite da apposita deliberazione della Giunta comunale.

5. In caso di non accoglimento, le motivazioni del diniego saranno comunicate dal Comune di residenza del cedente al cedente.

6. Il Gestore dopo aver ricevuto la richiesta di cessione di cani potenzialmente pericolosi, potrà a suo giudizio richiedere una perizia medico veterinario comportamentalista che il proprietario del cane dovrà far eseguire a proprie spese che indichi la prognosi e la terapia che dovrà eventualmente seguire il cane ai fini del recupero. Solo al termine del percorso di recupero certificato dal veterinario comportamentalista con spese a totale carico del proprietario, la cessione del cane potrà essere valutata dal Comune di residenza del cedente e dal Gestore.

7. Il cittadino è tenuto a versare la tariffa prevista esclusivamente al Comune di residenza del cedente. Nulla è dovuto al Gestore per la cessione del cane al canile.

8. I cani in cessione devono essere iscritti regolarmente all'anagrafe canina al Comune di residenza del cedente.

Art. 7 - Modalità di recupero dei cani e gatti vaganti

1. Il Gestore provvede, con propri mezzi e sotto la propria responsabilità, alla cattura dei cani vaganti presenti nel territorio del Comune o del Comune convenzionato. Il Gestore interviene per la cattura dei cani su segnalazione del Comune, del Servizio veterinario competente dell'APSS, delle Forze dell'Ordine o su segnalazione di privati cittadini, seguendo le indicazioni operative previste dall'art. 10 del DPP 20 settembre 2013 n. 23-125 Leg. "Disposizioni regolamentari per l'applicazione della legge provinciale in materia di protezione degli animali di affezione e prevenzione del randagismo".

2. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario o al detentore, sono trasferiti per la custodia presso il canile.

3. Le spese di custodia sono stabilite nella misura forfettaria pari ad Euro 20,00 al giorno come previsto dal art. 10 comma 4 del DPP 20 settembre 2013, n. 23-125/Leg e sono a carico del proprietario del cane, se individuato. Ai sensi dello stesso comma del DPP 20 settembre 2013 n. 23-125 /Leg sono esentati i titolari di pensione sociale e coloro che, se ciò è documentato e riconosciuto, sono interessati da altre situazioni passibili di esenzione direttamente da parte del Comune.

4. Nella fase di accalappiamento, nessuna persona, diversa dal personale qualificato, appositamente designato dal Gestore, può procedere alla cattura dei cani vaganti. Tale personale deve essere formato sotto il profilo della competenza tecnica necessaria per trattare i cani con sistemi tali da non causarne sofferenze e/o traumi.

5. È obbligo del Gestore dotare il proprio personale addetto all'accalappiamento di lettore di microchip per l'identificazione dell'animale, nonché di tutta l'attrezzatura necessaria per effettuare la cattura ed il soccorso (in caso di incidenti e/o traumi subiti dall'animale) al fine di ridurre o non causare sofferenze all'animale stesso. Il personale addetto deve altresì essere dotato di adeguata attrezzatura di difesa passiva, nonché dei Moduli di accalappiamento da compilare e far controfirmare al proprietario/detentore del cane vagante identificato con relativa informativa per il pagamento al Comune della tariffa dovuta.

6. Ogni intervento dovrà essere registrato nel Registro di accalappiamento di cui all'art. 4 comma 2 lett. c).

7. Il Gestore provvede ad istituire il servizio di cattura dei cani in modo che un operatore qualificato sia reperibile per 24 ore/giorno per tutti i giorni dell'anno.

8. Il Gestore provvede a comunicare al Comune e agli Enti interessati indicati dal Comune (Polizia locale, Forze dell'Ordine, Vigili del fuoco, APSS, Associazioni interessate, ecc.) il numero telefonico di reperibilità dell'operatore/i qualificato/i all'accalappiamento.

9. In casi di particolare gravità e/o urgenza (animali feriti, traumatizzati e/o malati), il Gestore deve chiedere immediatamente l'intervento del Servizio veterinario dell'APSS, che attiva le necessarie procedure. Le relative spese sono a carico di APSS per quanto di competenza secondo quanto disposto dalla delibera della Giunta provinciale n. 593 del 2020. Se è possibile individuare il proprietario le spese sanitarie relative a tali interventi

sono addebitate allo stesso fatto salvo quanto stabilito per le esenzioni al comma del presente articolo.

10. Lo stesso Gestore può chiedere il supporto delle Forze dell'Ordine competenti per territorio qualora la particolarità del caso renda necessario il loro intervento al fine di coordinare lo stesso sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica.

11. Per il trasporto degli animali, il Gestore utilizza propri automezzi adeguati e con caratteristiche rispettose delle legislazione vigente in materia di trasporto di animali.

12. Il Modulo di restituzione e il Modulo di accalappiamento devono essere trasmessi obbligatoriamente al Comune via Pec entro 5 giorni dalla compilazione per la successiva verifica dei pagamenti tariffari.

Art. 8 - Restituzione ai legittimi proprietari, adozioni e affido a terzi

1. In caso di cattura di un cane vagante identificabile, il Gestore provvede a contattare informalmente il proprietario per comunicargli l'avvenuto recupero del cane al fine che ne rientri tempestivamente in possesso. Ove il proprietario e/o il detentore del cane non sia rintracciabile, il cane viene condotto in canile e il Gestore dà applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 3, del DPP 20 settembre 2013 n. 23-125 Leg. che recita “*Il Gestore del Rifugio entro 3 giorni dall'accoglimento, comunica al proprietario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuta cattura e l'invito a ritirare l'animale; nella stessa comunicazione sono indicati le spese per il recupero, le spese della custodia e le spese per le prestazioni sanitarie eventualmente prestate durante il periodo della custodia. Il responsabile dell'animale è tenuto a corrispondere al Comune le predette somme*”.

2. Sono esentati dal pagamento delle spese indicate al precedente comma 1, i titolari di pensioni sociali come da art. 10, comma 4, del DPP 20 settembre 2013 n. 23-125 Leg. In ogni caso, è onere dell'interessato segnalare e documentare altre situazioni passibili di esenzione direttamente al Comune.

3. Qualora il proprietario non provveda entro 60 gg al ritiro del cane, nonostante lo stesso sia stato avvisato e reso edotto del fatto e fatta salva la segnalazione alla Polizia Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 727 c.p. “Abbandono di animali”, il cane diventa di proprietà del Comune e viene automaticamente inserito fra gli adottabili.

Le medesime modalità devono essere poste in atto nel caso di cattura/recupero di felini di proprietà qualora microchippati.

4. Al momento della restituzione del cane al legittimo proprietario, il Gestore deve compilare il **Modulo di restituzione** come previsto dall'art. 4 comma 3 lett. c).

5. I cani catturati senza identificazione sono riconsegnati a chi eventualmente li reclama come propri entro 60 giorni dalla cattura, previa regolarizzazione presso APSS previo pagamento delle spese di cui al punto 1 del presente articolo e di quelle per l'iscrizione all'anagrafe, come previsto dall'art. 10, comma 6, del D.P.P. 20 settembre 2013 n. 23-125 Leg.

Il Gestore deve comunicare ad APSS il ritrovamento di animali senza iscrizione all'anagrafe canina ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dalla normativa.

6. I cani di cui al comma precedente possono essere ceduti in affido temporaneo previa sottoscrizione del **Modulo di affido temporaneo**, dopo almeno 10 giorni di osservazione sanitaria, a privati o ad associazioni di volontariato o protezioniste che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento. Il cane diventa adottabile trascorsi i 60 giorni a partire dalla data di ritrovamento senza che sia stato reclamato dal proprietario, in tal caso per l'adozione l'affidatario dovrà sottoscrivere il **Modulo di adozione**.

7. Il Gestore deve garantire un supporto alla cura del cane sia in fase di pre-adozione che in fase di post-adozione.

I cani ad elevato rischio di aggressività possono essere consegnati solo previa valutazione comportamentale dell'animale, accertati i requisiti di idoneità dell'adottante e la sua partecipazione ad un corso di formazione specifico secondo quanto previsto dall' art. 1 dell' Ordinanza Ministeriale (Min. Salute) 6 agosto 2013 e s. m. e i. in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

8. Al momento dell'affidamento è dovere del Gestore compilare l'apposita parte della **Scheda anagrafica ed identificativa**, come da articolo 4, comma 2 lettera a). Il Gestore comunica all'affidatario eventuali patologie dell'animale e/o terapie in corso.

9. E' fatto divieto cedere cani non iscritti regolarmente all'anagrafe canina provinciale, non vaccinati e non sottoposti a trattamenti di profilassi contro i parassiti. Il cane adottato deve essere consegnato all'adottante già sterilizzato, fatto salvo il caso in cui la mancata sterilizzazione sia dovuta a motivi di salute e/o età avanzata dell'animale o per altre motivazioni certificate da APSS.

10. Al momento dell'affidamento dell'animale, l'affidatario/adottante deve garantire di mantenere lo stesso in buone condizioni igienico sanitarie e di salute e di sottoporlo a controlli veterinari quando necessari, nonché alle profilassi previste. Il Comune, anche nella figura del Gestore può effettuare controlli post-affido/adozione.

Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi l'animale deve essere riconsegnato al canile. Non è ammessa la cessione a soggetti terzi.

11. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D.P.P. 20 settembre 2013 n. 23-125 Leg., in nessun caso il Gestore dovrà richiedere al soggetto affidatario/adottante somme di denaro.

Art. 9 - Mantenimento, custodia, cura e sostentamento degli animali ospitati in canile

1. Le attività di mantenimento, custodia, cura e sostentamento devono essere svolte mirando al pieno benessere fisico e ambientale dei cani ospitati in canile, garantendo il quotidiano movimento e gioco nelle aree di sgambata, eventuali attività di riabilitazione che si rendessero necessarie e cure igieniche adeguate, compreso il lavaggio, la tosatura e la toelettatura dei cani.

2. Il Gestore deve provvedere quotidianamente all'alimentazione degli animali ospiti del canile e somministrare gli eventuali farmaci prescritti secondo le indicazioni del veterinario

competente di APSS o del veterinario di riferimento della struttura. L'alimentazione deve essere composta da mangime, secco e umido, di tipo e in quantità adeguate alla tipologia ed all'età dei cani ospiti in canile; particolari diete sono definite dal veterinario di cui il Gestore si avvale.

3. Particolare attenzione deve essere posta nell'alimentazione, nella cura e nella custodia dei cuccioli, delle gestanti e dei cani anziani, nonché dei cani con problemi di intolleranze, con patologie particolari o degenti in condizione post-operatoria.

4. Il Gestore provvede anche alla somministrazione quotidiana di acqua in quantità adeguata, con particolare attenzione al ricambio giornaliero della stessa, soprattutto durante la stagione estiva.

5. Il Gestore deve verificare che i cani abbiano facile accesso all'acqua di abbeveraggio ed al cibo, deve garantire la pulizia quotidiana dei box e delle ciotole, un giaciglio per ogni cane che sia sollevato/isolato da terra e il cambio delle coperte/cucce se sporche o bagnate, garantendo quindi la massima condizione di benessere dei cani ospitati.

6. I cani di nuova introduzione devono restare nel **canile sanitario interno** alla struttura per almeno 10 giorni in osservazione e per eventuali trattamenti profilattico-terapeutici.

7. Nel caso di presenza di sintomi di malattia, il Gestore deve prontamente segnalarlo al Servizio veterinario di APSS, che è tenuto a provvedere alla diagnosi e a dare disposizioni al Gestore rispetto alla cura dell'animale malato, conformemente a quanto disposto dalla delibera della Giunta provinciale n. 593 del 2020. In caso di decesso, è vietato smaltire il corpo dell'animale deceduto prima degli eventuali accertamenti dell'APSS.

8. Compito del Gestore è la realizzazione di attività dirette al recupero e/o addestramento dei cani ospiti del canile, in particolare per quelli che presentano specifiche patologie comportamentali o fisiche; tali attività devono essere messe in atto con l'aiuto di educatori cinofili, evitando tecniche coercitive di qualsiasi tipo, e devono essere finalizzate ad un inserimento adottivo dell'animale.

9. Ogni box deve essere dotato di specifica cartellonistica riportante le indicazioni sulle caratteristiche e sulla pericolosità del cane ospitato.

10. Il Gestore deve segnalare immediatamente al Comune e al veterinario competente di APSS ogni sospetto di anomalie (malattie e/o decessi) eventualmente riscontrate.

Art. 10 - La pulizia e disinfezione dei box e della struttura del canile

1. E' compito del Gestore mantenere in piena efficienza, funzionalità e condizioni di decoro elevate tutti i box, tutti i locali (con particolare riferimento alla zona con funzione sanitaria interna) gli arredi, le attrezzature e tutte le aree interne ed esterne facenti parte del canile in modo da garantire in ogni momento condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza, sia dal punto di vista igienico – sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità degli addetti e di chiunque acceda alla struttura.

2. E' compito del Gestore provvedere alla disinfezione/disinfestazione dei box e della struttura da effettuarsi con modalità tali da non mettere in pericolo la salute dei cani ospitati. Tali attività devono essere validate dal veterinario competente di APSS.

3. E' obbligo del Gestore provvedere quotidianamente alla pulizia e lavaggio di tutti gli ambienti, locali ed attrezzature del canile con prodotti idonei.

4. È compito del Gestore provvedere anche alla pulizia ed alla cura delle aree esterne della struttura, nonché allo sfalcio regolare delle aree verdi ed alla cura delle piante, nonché allo sgombero neve. Il Gestore deve inoltre provvedere a smaltire correttamente le deiezioni dei cani, il fogliame, i residui delle potature ed eventuali materiali ingombranti. Deve provvedere con le dovute modalità, anche avvalendosi delle indicazioni di APSS, ai procedimenti periodici di derattizzazione.

5. E' vietato utilizzare i locali e le strutture del canile per scopi diversi da quelli ai quali sono destinati se non previa autorizzazione del Comune.

Art. 11 - Decesso in canile, recupero e smaltimento degli animali deceduti su aree pubbliche

1. Di ogni decesso di cane ospitato in canile, il Gestore deve dare tempestiva comunicazione al veterinario competente di APSS per il nulla osta allo smaltimento.

2. Il Gestore provvede a gestire a sue spese la cella frigo per il deposito degli animali deceduti in attesa di smaltimento e si dota di contenitori idonei per il trasporto degli stessi. Trasporto e smaltimento devono essere effettuati secondo la normativa vigente, con mezzi idonei. Lo svuotamento delle celle frigo e lo smaltimento delle carcasse è a carico del Gestore, compreso il relativo costo.

Se l'animale è di proprietà ascrivibile al Comune convenzionato il costo per lo smaltimento lo assume il Comune convenzionato.

3. Il Gestore deve anche provvedere al recupero, eventuale deposito in cella frigo e successivo smaltimento di animali di qualsiasi specie non selvatica rinvenuti morti su aree pubbliche. Il Gestore deve effettuare tali interventi su tutto il territorio del Comune e su quello dei Comuni convenzionati con mezzi propri e sotto la sua responsabilità, assicurando copertura 24 h/giorno tutti i giorni dell'anno compresi i festivi.

4. Nel caso in cui si risalga al proprietario dell'animale (es. cane con microchip per cui è possibile l'identificazione), il Gestore deve opportunamente avvertirlo per la consegna del corpo dell'animale deceduto e la sottoscrizione del modulo di cui all'articolo 4 comma 3 lettera e) che prevede il pagamento della tariffa di recupero e smaltimento, se richiesto.

5. I residenti del Comune e dei Comuni convenzionati possono conferire il proprio animale deceduto presso le celle frigo del canile e chiederne lo smaltimento, nel qual caso viene debitamente compilato e sottoscritto il modulo di cui al punto precedente, che prevede il pagamento della tariffa di smaltimento.

Art. 12 – Orario di servizio e di apertura al pubblico del canile

1. Fatto salvo il servizio di cattura dei cani vaganti sul territorio che dovrà essere garantito 24 ore al giorno 365 giorni all'anno, le attività di pulizia, custodia, cura e sostentamento degli animali dovranno essere svolte sette giorni su sette per l'intera durata contrattuale,

compresi festivi e prefestivi. Ogni giorno dovranno essere garantite 8 ore complessive di servizio, effettuate da almeno un dipendente del Gestore oltre ad eventuali volontari, indicativamente nell'arco temporale dalle 8 alle 18, con copertura obbligatoria nella fascia oraria 8-10 e 16-18.

2. Il Gestore stabilisce le regole di accesso e di comportamento per il pubblico, nel rispetto della incolumità dei visitatori e della tranquillità dei cani ospitati; tali regole, ed eventualmente le loro modifiche, devono essere approvate dal Comune ed essere quindi esposte in modo ben visibile all'entrata del canile.

3. L'orario di apertura al pubblico del canile deve essere garantito almeno per quattro giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo e per almeno quattro ore al giorno. In almeno due dei quattro giorni di cui sopra l'apertura deve essere effettuata in orario pomeridiano. Le attività complementari a quelle istituzionali, compresi eventuali eventi, devono essere svolti al di fuori di tale orario.

4. Il Gestore deve altresì garantire la restituzione dei cani accalappiati ai legittimi proprietari tutti i giorni della settimana negli orari di cui al comma 1.

Art. 13 - Prestazioni dell'APSS – Unità operativa di Igiene e sanità pubblica veterinaria

1. L'Unità operativa di Igiene e sanità pubblica veterinaria dell'APSS ha la competenza sulla vigilanza sanitaria del canile e sulla verifica circa il rispetto delle norme igienico - sanitarie e del benessere dei cani presenti in struttura (funzioni di controllo e sorveglianza sanitaria con particolare riferimento alle principali malattie infettive e zoonosi), ai sensi dell'art.8 del DPP 20 settembre 2013 n. 23-125/Leg. e della delibera della Giunta provinciale n. 593 del 2020 (in breve DGP n. 593/2020).

2. È compito del Servizio veterinario dell'APSS:

a) prestare l'assistenza medica e chirurgica di base per gli animali senza proprietario che sono ospitati nel canile con oneri a carico di APSS, come da art. 8 comma 3 del DPP 20 settembre 2013 n. 23-125/Leg. e DGP n. 593/2020:

b) fornire ed effettuare i trattamenti vaccinali e i trattamenti profilattici per i cani senza proprietario contro endo ed ectoparassiti;

c) redigere la scheda sanitaria al momento dell'entrata in canile dell'animale, sul quale dovranno essere riportati i dati dell'animale, nonché gli interventi vaccinali ed antiparassitari effettuati. Tale libretto dovrà essere integrato dal veterinario competente dell'APSS quando dovuto, conservato dal Gestore e consegnato all'adottante in caso di adozione;

d) identificare tramite applicazione di microchip i cani catturati se non già identificati, il cui costo è addebitato al Comune secondo la Delibera della Giunta Provinciale n. 962/2002 "Anagrafe canina provinciale informatizzata";

e) fornire i medicinali per l'assistenza medica chirurgica di base secondo quanto disposto dalla DGP n. 593/2020.

3. Gli oneri concernenti l'assistenza medica e chirurgica di base e di pronto soccorso per i gatti che vivono in libertà (gatti di colonia) sono a carico di APSS ai sensi dell'art. 11 del DPP di cui al punto 2 e della DGP n. 593/2020.

4. Su richiesta del Comune APSS tramite le sue strutture veterinarie predispone interventi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazione dei gatti che vivono in libertà e dei cani senza proprietario (randagi) mediante sterilizzazione. Detti interventi possono essere anche effettuati, a proprie spese, dagli enti, dalle associazioni protezionistiche o da privati, previa autorizzazione del Comune.

5. Il Servizio veterinario di APSS interviene secondo le modalità descritte ai punti precedenti anche nei confronti dei cani d'affezione senza proprietario rinvenuti feriti sul territorio del Comune o dei Comuni convenzionati.

Art. 14 - Ulteriori prestazioni veterinarie

1. Per tutte le prestazioni veterinarie che esulano dall'assistenza medica chirurgica di base, il Gestore dovrà individuare un veterinario di riferimento, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune e al Servizio veterinario di APSS prima dell'avvio del servizio assieme alla documentazione idonea ad attestare l'accettazione da parte del professionista, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 40 o la risoluzione ai sensi dell'art. 41.

2. Salvo le attività veterinarie che possono essere programmabili, gli interventi del veterinario di riferimento devono essere garantiti tempestivamente in caso di urgenza.

3. Rimangono inoltre di competenza del Gestore:

a) l'acquisto di medicinali destinati a specifiche terapie, sentito il veterinario libero professionista incaricato;

b) la sterilizzazione per ogni cane presente in canile; pertanto tutti i cani dati in adozione devono essere preventivamente sterilizzati, con la sola eccezione dei casi in cui la mancata sterilizzazione sia dovuta a motivi di salute/età avanzata dell'animale o ad altre motivazioni certificate dall'APSS; considerato quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 593 dell'8 maggio 2020, punto 6) del dispositivo le spese per le attività di sterilizzazione dei cani senza proprietario e dei gatti che vivono in libertà sono a carico di APSS. Non lo sono invece le spese di sterilizzazione degli animali con proprietario e/o introdotti in canile a seguito di rinuncia di proprietà.

c) gli interventi chirurgici e gli esami/visite diagnostiche specialistiche presso veterinari liberi professionisti o presso strutture private;

4. Le prestazioni medico-chirurgiche specialistiche e in ogni caso quelle che non rientrano nell'elenco riportato nell'allegato parte integrante e sostanziale della Delibera di Giunta provinciale n. 593 dell'8 maggio 2020, necessari per assicurare la salute e il benessere dei cani senza proprietario ospitati nel canile e alle quali sovrintende il veterinario di riferimento individuato dal Gestore del canile sono a carico del Comune o dei Comuni convenzionati. Tali prestazioni possono essere garantite anche da APSS, ma le spese sostenute da Apss per le medesime sono comunque a carico di Comune o dei Comuni convenzionati.

5. I cani ospitati nel canile possono essere soppressi solo se è stata accertata e provata la loro pericolosità o se sono affetti da forme patologiche grave e non curabili. La

soppressione viene deliberata da un comitato appositamente costituito secondo le modalità stabilite dall'art.12 comma 4 del DPP del 20 settembre 2013 n. 23-125/Leg.

Art. 15 - Compiti e responsabilità del Referente per la gestione del canile

1. Prima dell'avvio del servizio, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, il Gestore dovrà individuare e comunicare al Comune il nominativo del Referente della gestione del canile e il numero di cellulare di reperibilità anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, nonché il nominativo del veterinario di riferimento per il canile per gli aspetti sanitari che non sono di competenza dell'APSS.

2. Il Referente dovrà avere un'esperienza di lavoro come operatore presso canili o strutture analoghe per almeno 12 mesi consecutivi negli ultimi tre anni a partire dalla data di pubblicazione del bando e senza che il servizio abbia dato luogo a contestazioni.

3. Il Referente avrà funzioni di coordinamento, gestione e controllo del personale e dei volontari che operano nel canile, di controllo sul rispetto delle procedure interne e di responsabilità in merito al materiale ed alle attrezzature affidate dal Comune. In particolare dovrà:

a) garantire in caso di necessità, dovute ad urgenze improrogabili, di raggiungere il canile entro un'ora dalla chiamata;

b) partecipare su richiesta del Comune ad incontri per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro congiunto, nonché collaborare con il Comune e l'APSS in ogni fase di esecuzione del contratto, consentendo in ogni momento libero accesso alle strutture messe a disposizione e fornendo subito ogni documentazione ed informazione che il Comune o il veterinario competente di APSS ritengano opportuno richiedere;

c) verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo ed operativo, l'andamento delle attività svolte nel canile, comunicando al Gestore e se necessario al Comune tutte le informazioni e le variazioni che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento dell'attività;

d) produrre al Gestore per l'invio al Comune entro il giorno 5 del mese successivo apposito report di attività bimestrale al fine di permettere la verifica di conformità al Comune necessaria per procedere all'emissione nei confronti degli interessati della documentazione fiscale (richiesta pagamento tariffe o altro). Tale report deve contenere nello specifico i dati inerenti:

- gli accalappiamenti con indicazione di microchip, nominativi dei proprietari, indicazione del luogo e data di cattura, ammontare tariffa richiesta con eventualmente indicazione delle spese sanitarie e di custodia presso il canile (art. 10 commi 3 e 4 del D.P.P. 20 settembre 2013 n. 23-125/Leg.);
- il recupero di animali morti su aree pubbliche;
- il numero di decessi dei cani ospiti del canile;
- il numero delle sterilizzazioni;
- la cessione di cani e il numero di adozioni e affidi;
- il numero di microchip applicati dal veterinario competente di APSS.

e) trasmettere al Corpo di Polizia Locale di Rovereto i nominativi dei proprietari dei cani accalappiati, con indicazione del relativo microchip e degli estremi della cattura, al fine dell'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

4. Il Referente del canile dovrà essere autorizzato dal Gestore, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune inerente il servizio in questione ad a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

5. In caso di sostituzione del Referente, il Gestore deve darne comunicazione al Comune entro le 48 ore, fornendo il nominativo e il numero cellulare del sostituto. Solo per i periodi di ferie, malattia o altre motivate gravi situazioni, le funzioni del Referente della gestione del canile potranno essere delegate ad altra persona idonea.

Art. 16 – Attività complementari e altre attività non istituzionali di gestione del canile

1. Il Gestore può promuovere ed effettuare attività complementari alla gestione istituzionale del canile, al fine di valorizzare lo stesso, favorire il rapporto uomo-animale e i metodi corretti per una serena convivenza. In via indicativa e non esaustiva, il Gestore ha il compito di effettuare e attivare:

- a) corsi di educazione di base per i proprietari e per i loro cani o per coloro che intendono adottare un animale;
- b) progetti didattici da effettuarsi in collaborazione con le scuole e altri enti istituzionali;
- c) pet-therapy secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 507 del 31 marzo 2017, che prevede precise linee guida, abilitazioni e nulla osta;
- d) eventi, serate, manifestazioni.

2. In riferimento alle attività descritte al punto precedente si consente al Gestore di consentire l'accesso al canile anche ad animali di proprietà, purché solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle medesime e tassativamente in spazi dedicati.

3. La proposta in merito alle attività sopra elencate in via indicativa deve essere effettuata in sede di offerta tecnica e costituisce a tutti gli effetti parte del contratto, vincolando il Gestore rispetto alla sua realizzazione.

4. Il Comune si riserva di valutare eventuali richieste da parte del Gestore di attivazione di ulteriori e diverse attività, riguardanti comunque il settore cinofilo, ancorché non espressamente previste nel presente capitolato e non rientranti nell'ambito delle attività complementari così come specificate nei precedenti commi 1, 2 e 3.

5. La richiesta dovrà essere inoltrata via Pec al Comune, che esprimerà decisione discrezionale e vincolante sentito se necessario il Servizio veterinario di APSS.

6. La richiesta dovrà indicare la tipologia, la finalità, le modalità e le eventuali condizioni economiche.

7. Le attività previste nel presente articolo non devono comunque in alcun modo arrecare pregiudizio o ritardo nell'espletamento delle attività istituzionali di gestione del canile né comportare alcun onere a carico del Comune o essere svolte a scopo di lucro.

Art. 17 - Gestione e ricovero dei gatti di colonia

1. Al fine di attuare il contenimento della popolazione dei gatti di colonia esistente sul territorio comunale, il Gestore dovrà porre in atto le seguenti attività:

- a) il costante aggiornamento dei dati relativi al censimento delle colonie di gatti randagi esistenti nel territorio del Comune;
- b) la sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari;
- c) il generale mantenimento delle condizioni di vita degli animali all'interno delle colonie feline nel rispetto del loro benessere;
- d) la messa in sicurezza delle colonie tramite esposizione ove possibile, di una corretta cartellonistica riportante le regole di base ed elenco del personale autorizzato ad intervenire sulla colonia stessa.

2. I dati aggiornati relativi alle colonie feline presenti sul territorio comunale dovranno essere tenuti a disposizione presso il canile e forniti quando richiesto al Comune ed al veterinario competente della APSS, così come gli altri dati dei gatti presenti in struttura con le modalità di cui all'art. 4 commi 5 e 6.

3. La struttura presente all'interno del compendio denominata "centro felino" o gattile è utilizzata solo ed esclusivamente per i gatti di colonia durante il periodo pre e post sterilizzazione e per i gatti liberi sul territorio senza proprietario malati, feriti o bisognosi di cure in attesa di visita da parte del Servizio veterinario.

4. Il gestore ha l'obbligo di ospitare presso la struttura di cui al punto precedente:

- a) i gatti provenienti da una colonia riconosciuta del Comune o dei Comuni convenzionati che devono essere sottoposti a sterilizzazione;
- b) i gatti provenienti da una colonia riconosciuta del Comune o dei Comuni convenzionati qualora questi siano malati, feriti o non autosufficienti;
- c) i gatti ritrovati nel territorio del Comune o dei Comuni convenzionati, senza proprietario, feriti, in situazione di pericolo o bisognosi di cure.

5. Gli interventi per il contenimento delle nascite, che avverranno mediante sterilizzazione chirurgica saranno effettuati dall'APSS, con spese a suo carico.

La programmazione degli interventi viene definita di concerto fra la stessa APSS ed il Gestore del canile.

Le modalità di ricovero e l'eventuale periodo di degenza sono da concordarsi con il veterinario referente della struttura.

Decorso il previsto periodo di degenza i gatti devono essere riportati nella colonia di provenienza.

La permanenza dei felini dopo la sterilizzazione oltre il termine previsto di 4gg, (1 pre e 3 post operatori), deve essere autorizzata dal veterinario dell'APSS.

Il costo per la permanenza oltre tale termine, qualora non autorizzato da APSS, non potrà essere imputato ai Comuni, ma rimarrà in carico al Gestore.

6. Il Gestore deve garantire l'accesso al gattile ai volontari delle associazioni che cooperano sulle colonie feline sul territorio comunale e su quello dei comuni convenzionati.

La cattura volta alla sterilizzazione degli stessi, la cura pre e post-operatoria nonché la successiva reimmissione nella colonia di appartenenza è di competenza del Gestore, che potrà avvalersi anche della collaborazione delle associazioni volontarie convenzionate.

7. I gatti di colonia sono identificati tramite applicazione di microchip e iscritti a nome del Comune di appartenenza della colonia.

8. Il Gestore si farà carico della cattura dei gatti da sterilizzare, attraverso propri operatori o volontari delle associazioni convenzionate, i cui nominativi dovranno essere inviati al REC; dovrà infine fornire al Comune l'elenco delle persone autorizzate ad operare direttamente sugli animali in libertà (cosiddetti conduttori "gattari"); dovranno essere altresì comunicate tempestivamente le variazioni di tali nominativi, a garanzia delle procedure eseguite.

9. Ai conduttori è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree in cui vi sono colonie feline regolarmente censite.

10. I conduttori devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti, utilizzando preferibilmente alimenti secchi per evitare la facile deteriorabilità, nonché provvedere alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Il Gestore deve segnalare tempestivamente al Servizio veterinario di APSS le problematiche di natura sanitaria per gli interventi di diagnosi e cura, nonché dare tempestiva comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

4. E' data, inoltre, la possibilità al Gestore di effettuare il ricovero per i gatti non di colonia in idonei spazi, previa autorizzazione tecnico/sanitaria del Comune, il cui mantenimento e/o sviluppo rimane condizionata all'acquisizione favorevole dei necessari pareri e autorizzazioni.

La documentazione progettuale degli interventi di mantenimento e/o riqualificazione di tali spazi deve essere redatta a cura e spese del Gestore, restando in capo al Comune solamente l'acquisizione dei necessari pareri o autorizzazioni preventivi che si rendessero necessari. Rimane inteso che il manufatto rimane di proprietà del Comune comunale senza nessun onere o richiesta di indennizzo da parte del Gestore.

5. Se viene dichiarata dal Servizio veterinario di APSS l'impossibilità di reintrodurre l'animale nel luogo del ritrovamento, il gatto sarà identificato a cura del Servizio veterinario di APSS e la permanenza presso il gattile è subordinata al rilascio di formale autorizzazione da parte del Comune competente al quale sono computate le spese che esulano da quelle rientranti nel servizio di base e pronto soccorso. I gatti che manifestano accertate abitudini domestiche - se non appartenenti a colonia censita - possono essere dati in affido o adozione.

6. La cattura dei gatti di colonia è consentita solo per comprovati motivi sanitari e per il controllo delle nascite. I gatti di colonia devono essere reinseriti nella colonia e non possono essere dati in affido e adozione.

Art. 18 - Attività di volontariato

1. Il Gestore deve garantire la partecipazione di volontari nelle diverse attività previste per la gestione del canile, fermo restando che la collaborazione dei volontari si intende esclusivamente come un supporto alle attività di gestione della struttura, tenuto conto di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata.

2. I volontari solo dopo adeguata e specifica formazione a cura del Gestore potranno collaborare nelle attività della gestione del canile. Gli stessi devono frequentare un corso formativo relativamente alle mansioni da svolgere in canile (da organizzarsi a cura del Gestore) che dovrà essere costituito di almeno 8 ore teoriche e 10 ore pratiche di cui 2 ore

con un educatore cinofilo. I volontari dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive del Gestore per una efficiente ed efficace attività di collaborazione all'interno del canile.

3. Il Gestore dovrà iscrivere gli stessi in apposito registro, comprensivo dei dati anagrafici, aggiornandolo successivamente ad ogni corso effettuato. Tale registro dovrà essere messo a disposizione del Comune ogni qual volta ne faccia richiesta.

4. Per il personale volontario dovrà essere garantita una polizza assicurativa individuale o collettiva contro gli infortuni occorsi durante il servizio.

5. I volontari ritenuti non idonei potranno essere allontanati con atto firmato dal Referente del canile, previo parere favorevole del Comune.

Art. 19 - Tariffe

1. Le tariffe riguardanti le attività di gestione del canile e le tariffe dei servizi estesi ai Comuni convenzionati vengono fissate dalla Giunta comunale e comunicate al Gestore che ha l'obbligo di applicarle dal momento di ricezione della comunicazione.

PARTE 2^a – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E AMMINISTRATIVE

Art. 20 - Obblighi a carico del Gestore

1. Il Gestore, nell'adempimento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

2. La stipulazione del contratto da parte del Gestore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione della prestazione, nonché di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia e eventualmente entrate in vigore nel corso del periodo di validità del contratto.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della prestazione.

4. In particolare, il Gestore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

5. Il Comune si riserva il diritto di richiedere al Gestore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

6. Il Gestore è tenuto ad eseguire la prestazione conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale, tenuto conto di eventuali indicazioni o osservazioni rese dal REC.

Art. 21 - Obblighi a carico del Comune

1. Il Comune provvede a cooperare con il Gestore al fine di consentirgli di procedere regolarmente nell'esecuzione della prestazione. È tenuto inoltre a rispettare i termini di pagamento.

2. Il Comune esercita inoltre il potere di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione ed ha specifiche competenze in merito alla documentazione e modulistica da utilizzare nell'attività di gestione, al Regolamento di accesso al canile redatto dal Gestore, ai rapporti con i volontari del canile, all'attivazione da parte del Gestore di ulteriori e diverse attività attinenti il canile, ma non ricomprese nelle attività complementari e integrative di cui all'art. 16E all'art. 17, di carattere non istituzionale.

3. Il Comune nella persona del Dirigente competente (Responsabile unico del procedimento) ha l'obbligo di nominare il Responsabile dell'esecuzione del contratto (REC) come indicato all'art. 1, comma 6.

Art. 22 - Durata della prestazione

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio a decorrere dalla data del verbale di consegna del canile e ha durata di anni 3. Il Comune, valutato l'andamento complessivo della gestione, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata ulteriore fino a 2 anni. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante PEC almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stesso tramite PEC.

3. Nelle more dell'espletamento della procedura di gara per individuare il nuovo Gestore, il soggetto affidatario (anche dopo la conclusione del quinquennio) su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a garantire la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario (per un periodo massimo di 12 mesi) per il periodo limitatamente e tassativamente necessario alla conclusione delle procedure relative all'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 23 - Importo del contratto

1. L'importo annuale stimato posto a base di gara è pari ad Euro _____ (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge).

2. Il prezzo del servizio, alle condizioni del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a completo suo rischio.

3. L'importo derivante dalla migliore offerta economica presentata in sede di gara è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione del canile secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 24 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il REC dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

4. Il REC redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal REC e dall'appaltatore.

5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 25 - Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. In base alle norme vigenti l'appaltatore è tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20% in più o in meno di quella originaria di contratto. L'eventuale variazione contrattuale verrà formalizzata con apposito atto aggiuntivo, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa, alle stesse condizioni del contratto originario.

2. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 26 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la gestione e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il REC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno determinato l'interruzione del servizio. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale, differendo i termini contrattuali iniziali.

2. In ogni caso per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 27 – Modalità di pagamento, fatturazione e revisione del corrispettivo

1. Il Comune provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore in rate bimestrali posticipate a seguito di emissione da parte dell'appaltatore di regolare fattura elettronica ai sensi della vigente normativa.

2. Il corrispettivo bimestrale è calcolato dividendo per 6 l'importo del corrispettivo annuale previsto per l'esecuzione della prestazione.

3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

4. Il pagamento delle singole rate avviene secondo le seguenti modalità:

- presentazione da parte dell'appaltatore della documentazione comprovante l'effettuazione della parte di servizio relativa al periodo di riferimento (vedi art. 15 comma 3 lett. e) del presente capitolato) e indicazione del relativo importo;
- accertamento entro il termine massimo di 30 giorni da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara;
- all'esito positivo dell'accertamento/verifica di conformità, il REC rilascia il certificato di pagamento o altro documento idoneo ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
- il pagamento delle singole rate del corrispettivo avviene entro il termine massimo di 30 giorni dal rilascio del certificato di pagamento o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo al rilascio del certificato di pagamento.
- presentazione da parte del referente della gestione della documentazione comprovante l'effettuazione della parte di servizio relativa al periodo di riferimento (vedi art. 15 comma 4 lett. d) del presente capitolato) e indicazione del relativo importo;

5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio del certificato di pagamento emesso da parte del responsabile unico del procedimento e dopo la verifica di conformità eseguita dal REC entro 6 mesi dall'ultimazione della prestazione.

7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il Dirigente comunale competente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

8. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini indicati al comma 5 del presente articolo sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente. È fatto inoltre divieto all'appaltatore di inoltrare la fattura a Servizi o Uffici del Comune diversi dall'Ufficio competente in materia di gestione del canile comunale: il Comune non risponde di ritardi conseguenti al fatto che la fattura sia stata inviata a Servizio diverso da quello sopra indicato.

9. Il Comune procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione della prestazione.

10. L'importo del servizio rimarrà fermo per tutto il primo anno di durata del contratto. Successivamente, il Gestore può richiedere l'aggiornamento annuale del corrispettivo che

avrà decorrenza dal mese successivo a quello in cui la relativa richiesta è stata protocollata.

11. La revisione del prezzo contrattuale è calcolata sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

12. Il Comune si riserva di applicare d'ufficio l'aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione ISTAT negativa.

13. Nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5%, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.

14. La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

15. Resta fermo che, anche in deroga a quanto stabilito al comma 10 e seguenti, fino al 31.12.2023 o altra scadenza individuata dalle disposizioni nazionali urgenti in materia di contratti pubblici, l'Amministrazione si riserva l'opportunità di rinegoziare su istanza dell'appaltatore, le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi ai sensi dei commi 2 e 4 della LP n.6 del 2022.

Art. 28 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

4. In ossequio alla norma sopracitata, il Comune verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata.

5. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sopra richiamata le fatture e i bonifici bancari e postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione il Codice CIG.

Art. 29 - Controlli sull'esecuzione del contratto

1. Il Comune è tenuta a verificare l'esatta e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, mentre in capo al veterinario competente dell'APSS spetta la vigilanza ed il controllo sulla gestione sanitaria del canile ai sensi della normativa provinciale vigente; il Gestore deve prestare piena collaborazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di controllo, consentendo in ogni momento libero accesso alle strutture messe a disposizione e fornendo ogni documentazione ed informazione richiesta.

2. Il Comune e l'APSS nell'espletamento delle loro funzioni hanno, in relazione a quanto stabilito al precedente punto 1, indipendente e libero accesso al canile.

3. Il Comune evidenzia eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere al Comune, nei tempi e nei modi da esso specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 40.

4. Il Comune, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto come da art. 41.

Art. 30 - Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e i., il Comune prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 31 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto e la cessione dei crediti derivanti dal contratto medesimo sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs n.50/2016.

Art. 32 - Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Comune di Rovereto, unicamente per le prestazioni relative alla manutenzione ordinaria della struttura e dell'area esterna alla stessa, per le pulizie straordinarie dell'immobile e relative pertinenze, per le disinfezioni/disinfestazioni e fermo restando che l'appaltatore abbia indicato, all'atto dell'offerta, le singole tipologie di servizio che intende subappaltare.

2. Si specifica che non è considerato subappalto l'approvvigionamento verso terzi di beni e prodotti di consumo e l'eventuale relativa loro installazione e manutenzione.

3. L'appaltatore rimane comunque l'unico responsabile del corretto svolgimento del servizio.

4. Il subappalto è consentito, previa autorizzazione del Comune, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore del servizio abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni relative all'attività che intende subappaltare;

b) che l'appaltatore del servizio provveda a presentare al Comune apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto e al deposito di copia autentica del contratto di subappalto, stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione, presso il Comune, almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio delle prestazioni attinenti al servizio subappaltato;

c) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Per la verifica di tale requisito l'affidatario dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

d) che, al momento del deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso il Comune, l'appaltatore trasmetta:

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nella successiva lett. f);

- dichiarazione resa da parte del subappaltatore (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s. m.) attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.;

e) che, al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore trasmetta copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del luogo di esecuzione del contratto;

f) che il subappaltatore:

- sia iscritto, se italiano, alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (in caso di soggetto straniero è richiesta l'iscrizione ai corrispondenti registri professionali);

- non sia incorso in cause di decadenza, divieto e sospensione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

- disponga di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto;

g) che, al momento del deposito della copia autentica del contratto di subappalto, l'appaltatore abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore (in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti).

5. A norma dell'art. 26, comma 3 della LP 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., prima della stipula del contratto di appalto, l'appaltatore deve indicare al Comune l'elenco di tutte le operazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, se questi sono noti al momento della richiesta. L'appaltatore deve comunicare al Comune eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le

informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi.

6. Il Comune controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

7. L'appaltatore del servizio deve comunicare al Comune i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

8. A norma dell'art. 26, comma 4 della LP 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., in caso di subappalto, le prestazioni indicate in sede di gara sono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto.

9. A norma dell'art. 26, comma 7 della LP 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., il Comune che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'art. 73 comma 11 della suddetta LP, pubblica nel sito internet istituzionale le somme liquidate ed i relativi beneficiari.

10. L'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subappalto non può aver luogo prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 26, comma 8, della LP 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. A norma di quest'ultimo, il Comune rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di 15 giorni per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa.

11. Quanto sopra esposto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

12. Si precisa sin d'ora che il Comune non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui il subappaltatore del servizio non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. nonché nel caso in cui il subappaltatore non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione delle operazioni oggetto del subappalto.

13. Il subappalto delle prestazioni non esonera in alcun modo l'appaltatore del servizio dagli obblighi derivanti dal contratto essendo esso l'unico e il solo responsabile verso l'Amministrazione della buona esecuzione del contratto.

14. A norma dell'art. 26, comma 11 della LP 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., il fornitore dell'appaltatore e del subappaltatore, e il subcontraente sopra indicato possono comunicare al Comune e contestualmente all'appaltatore del servizio il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

15. A norma dell'art. 26 comma 12 della LP 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., il Comune non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare, ai sensi di quanto sopra riportato.

16. Il Comune procede al pagamento diretto del subappaltatore, secondo le modalità prescritte dall'art. 26, comma 6, della LP 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica al Comune contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate, il Comune procede al pagamento della parte non contestata. Il Comune procede al pagamento diretto al subappaltatore in occasione del pagamento del corrispettivo di cui all'art. 10 del presente capitolato, secondo le modalità che verranno definite e comunicate da parte del Comune.

17. Il prestatore del servizio è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti da questi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti del subappaltatore stesso impiegati nello svolgimento delle attività oggetto di subappalto.

18. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della LP n. 2/2016 e s.m., pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Art. 33 - Tutela dei lavoratori e condizioni da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi, previdenziali e fiscali nei confronti degli Enti preposti, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti dall'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e in particolare in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza sociali dei lavoratori, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 34 - Personale impiegato nell'esecuzione della prestazione

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo sotto il profilo professionale, deontologico, relazionale a svolgere le relative funzioni.

2. L'appaltatore deve garantire che almeno due degli operatori impiegati nel servizio abbiano lavorato presso canili od altre strutture analoghe per almeno 6 mesi consecutivi, senza contestazioni, negli ultimi tre anni antecedenti la data di avvio del servizio.

3. Il personale dovrà essere idoneo in relazione alla specificità del servizio, possedere disponibilità e sensibilità verso gli animali, in particolare cani, capacità di contatto con la cittadinanza, di interazione positiva con chi, a vario titolo, frequenta il canile (volontari/visitatori) e di inserimento in gruppi di lavoro, oltre che avere una grande spinta motivazionale nei confronti di attività di tutela degli animali.

4. Prima dell'avvio del servizio o comunque non oltre i primi 15 giorni dall'avvio del servizio tutti i dipendenti addetti alla gestione e cura dei cani ospitati devono frequentare un corso formativo relativamente alle mansioni da svolgere in canile (da organizzarsi a cura del Gestore) e che dovrà essere costituito di almeno 8 ore teoriche e 10 ore pratiche di cui 2 ore con un educatore cinofilo.

5. Il Gestore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con il rispettivo inquadramento, contratto collettivo e ore settimanali.

6. Il Gestore dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione.

7. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, entro 6 giorni lavorativi dalla stessa tramite Pec, al REC.

8. Tutti gli operatori, sia dipendenti che volontari, sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e dovranno essere muniti di cartellino identificativo con le generalità del lavoratore e l'indicazione del ruolo svolto. Gli stessi dovranno osservare il Codice di comportamento del personale comunale.

9. Eventuali disservizi puntualmente verificati e documentati legati all'inidoneità del personale verranno segnalati dal REC al Gestore per adottare le misure del caso.

Art. 35 - Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della LP n. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 30 novembre 2021.

È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella personale impiegato".

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di

congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta.

La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della LP n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti.

L'accordo tra le parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della LP n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente capitolato.

Art. 36 - Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. Non è previsto l'impiego di lavoratori svantaggiati salvo quanto eventualmente previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara limitatamente ad attività amministrative e/o di informazione.

2. Nel caso di impiego di lavoratori svantaggiati, l'appaltatore è tenuto ad applicare le condizioni economiche-normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Cooperative Sociali o quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dell'eventuale contratto integrativo provinciale.

3. L'aggiudicatario dovrà elaborare e trasmettere al Servizio Attività Sociali del Comune il progetto individualizzato secondo quanto previsto nel seguito.

4. Qualora il personale di cui al presente articolo non sia già assunto, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'inserimento di detta persona sulla base delle segnalazioni fornite dal Servizio Attività Sociali del Comune. Gli inserimenti lavorativi sono gestiti direttamente dall'Appaltatore.

5. L'Appaltatore elaborerà i progetti individualizzati che andranno valutati dal Servizio Attività Sociali del Comune.

Art. 37 - Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in particolare a quelle relative alla formazione del personale, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 38 - Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

2. E' prevista, prima della stipulazione del contratto, la costituzione da parte dell'appaltatore di una garanzia definitiva di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale determinato con riferimento alla somma di tutti gli anni di durata del contratto, fatte salve eventuali maggiorazioni previste dall'art. 103 di cui sopra. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta del Comune.

4. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente, la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

5. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

6. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico e rilasciata in conformità alle clausole contenute negli allegati al Disciplinare di gara.

7. Il Comune non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità al Comune.

8. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito con riferimento a quanto previsto nell'art. 29 del presente capitolato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

9. In caso di proroga del contratto la cauzione definitiva deve essere estesa per lo stesso periodo di durata della proroga. Nel caso in cui l'impresa appaltatrice non ottemperi a quanto sopra il Comune procede all'estensione della cauzione definitiva detraendo gli oneri sostenuti dai ratei di avanzamento.

Art. 39 - Responsabilità ed obblighi assicurativi

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato. L'appaltatore pertanto espressamente solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni, diretti o indiretti, eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'Amministrazione, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione del servizio. L'amministrazione è pertanto espressamente esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

3. Il Gestore risponde inoltre per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nello svolgimento del servizio, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nonché da ogni eventuale danno che dagli stessi possa derivare.

4. Il Gestore risponde inoltre della custodia dei cani che ha in carico e solleva l'Amministrazione da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni cagionati dai cani a terzi.

5. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), a propria cura e spese e per tutta la durata del contratto, in cui venga anche esplicitamente indicato che l'Amministrazione viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

6. La polizza assicurativa RCT deve comprendere la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, operatore, volontario, collaboratore anche occasionale, familiare coadiuvante, per danni a terzi e ad altri prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento delle attività oggetto di contratto.

7. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere anche la copertura dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato e da dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere, anche se non dipendenti, in quanto operano nell'ambito dell'attività dell'appaltatore.

8. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)

9. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

10. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per persona.

11. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di Imprese, le stesse garanzie prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

12. Nel caso in cui l'appaltatore disponga già di copertura assicurativa che contenga le garanzie richieste dal presente articolo, potrà eventualmente avvalersene, presentando copia della polizza, corredata da atto di appendice rilasciato dalla Compagnia assicuratrice e contenente tutte le precisazioni di cui sopra.

13. La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico del Comune. L'appaltatore dovrà stipulare apposita polizza incendio che garantisca all'amministrazione dai danni materiali diretti all'opera e al contenuto (rischio locativo) a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile. La somma assicurata dovrà essere pari almeno a Euro 985.000,00.

14. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio del servizio e, nel caso di polizze stipulate per periodi inferiori alla durata del contratto, le stesse dovranno essere rinnovate di volta in volta siano al termine del rapporto contrattuale, dando prova degli avvenuti pagamenti dei premi entro la data di scadenza delle polizze. In caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali, il Comune, ferma la possibilità di risolvere il contratto, potrà farsi carico del pagamento dei premi di rinnovo, salvo poi

rivalersi sul Gestore tramite trattenuta sul corrispettivo, compresi gli interessi di mora conseguenti, o mediante incameramento della cauzione definitiva.

Art. 40 - Penali

1. Nel caso in cui si verificassero da parte del Gestore comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei cani ospiti del canile e nei confronti dei volontari e dei visitatori o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, il Comune si riserva di applicare una penale, rapportata alla natura ed alla gravità delle infrazioni contestate.

2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio sentito anche il parere dell'APSS nel caso in cui l'inadempienza rilevi anche sotto il profilo sanitario del benessere dei cani e degli animali ospiti in struttura.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale il Gestore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Comune, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti al Gestore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 38 del presente capitolato o a decurtarlo dalla rata successiva di corrispettivo.

5. Per ogni inadempimento ricadente nel seguente elenco, il Comune applicherà una penale da un minimo di Euro 100,00 (cento) a un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila) a seconda della gravità dell'inadempimento:

- a) condizioni igieniche scarse o mancata pulizia/disinfezione dei box e della struttura;
- b) mancata tenuta dei registri e delle schede identificative di cui all'art. 4;
- c) mancata trasmissione al competente Ufficio comunale del report così come previsto all'art. 15 comma 3 lett. d);
- d) sostituzioni con personale non qualificato;
- e) inadeguatezza del personale intesa come insoddisfazione da parte degli utenti rilevata e verificata dal Comune;
- f) mancati interventi di manutenzione ordinaria della struttura e relative pertinenze;
- g) mancata applicazione clausola sociale di cui all'art. 36 del presente capitolato;
- h) ogni altro inadempimento rispetto agli obblighi previsti dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, compresa la nomina del veterinario di struttura.

6. Nel caso in cui l'importo da applicare come penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, il Comune procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 41.

7. Rimane sempre salvo in capo al Comune il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 41 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 32 del presente capitolato;
- e) mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite dal Comune per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Comune presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Comune stesso;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 40, comma 6, del presente capitolato;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- m) mancato svolgimento del servizio di Gestione del canile nella struttura sita in Loc. Lavini di Marco, Rovereto affidata al Gestore dal Comune;
- n) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento;
- o) accertate e gravi violazioni degli obblighi del presente capitolato e dell'offerta tecnica;
- p) violazione dell'obbligo di collaborazione nell'attività di controllo e vigilanza del Comune e di APSS;
- q) diffusa e motivata insoddisfazione da parte degli utenti, che il Comune si riserva di verificare in concerto con l'APSS;
- r) gravi carenze di manutenzione ordinaria tali da compromettere l'uso della struttura e relative pertinenze;
- s) inadempienze gravi relative al benessere dei cani ospiti all'interno della struttura;
- t) svolgimento di attività non previste all'interno del capitolato tecnico e dell'offerta tecnica, ove non preventivamente concordate con il Comune;
- u) in ogni caso, le parti contraenti convengono che qualora il Gestore si renda responsabile di gravi inadempienze relativamente agli obblighi contenuti nel presente capitolato, il contratto si risolve;
- v) mancata nomina del veterinario di struttura ai sensi dell'art.14 del presente capitolato entro i termini perentori assegnati dall'Amministrazione.

3. Il Comune procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale previa instaurazione di contraddittorio col Gestore.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali il Comune non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

5. In caso di risoluzione del contratto, il Comune procede all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi ulteriori danni che il Comune dovesse subire a seguito dei fatti causa della risoluzione, nonché del danno derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo tempestivo affidamento della gestione del canile. Tali ulteriori danni saranno eventualmente trattenuti dal corrispettivo dovuto al Gestore per il servizio reso fino al momento della risoluzione.

Art. 42 - Recesso

2. Il Comune per parte sua potrà recedere dal contratto secondo quanto stabilito dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Art. 43 - Trattamento dei dati personali

1. Il Comune e il Gestore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.e i.).

2. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Rovereto, stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 di tale Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

3. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il Gestore è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto acquisiti in relazione allo svolgimento del servizio di gestione del canile del Comune. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra il Comune e il Gestore.

Il trattamento di tali dati, da parte del gestore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere concluso dal Servizio di merito prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

4. Schema dell'atto di nomina è allegato al presente capitolato.

Art. 44 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 45 - Codice di comportamento

1. A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rovereto rinvenibile sul sito del Comune (www.comune.rovereto.tn.it) – i contenuti del predetto Codice si applicano per quanto compatibili nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 46 - Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione o interpretazione del contratto è devoluta all'Autorità giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Rovereto.

Art. 47 - Spese a carico dell'aggiudicatario

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (ad es. registrazione, diritti di segreteria, bolli e tasse e ogni altra spesa accessoria inerente il contratto), nonché le spese di pubblicazione degli atti di gara secondo quanto stabilito negli atti stessi.

Art. 48 - Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 49 - Norma di chiusura e rinvii normativi

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato speciale si rinvia alla LP n. 2/2016 e s.m., alla L.P. n. 23/1990 e s.m., al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, per quanto ancora in vigore, al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.

Allegati

- Schema atto di nomina Responsabile del trattamento dei dati personali
- Tabella A - tabella personale impiegato

ALLEGATO

- SCHEMA ATTO DI NOMINA -

A Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio di gestione del Canile comunale del Comune di Rovereto.

IL SINDACO

in qualità di rappresentante legale del Comune di Rovereto

Titolare del trattamento dei dati

visto il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

preso atto che il suddetto Regolamento stabilisce che:

•“qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato” (art. 28, paragrafo 1);

•“i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento” (art. 28, paragrafo 3);

•è “responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (art. 4, paragrafo 1, punto 8);

visto che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Amministrazione si avvale dell'attività di altri soggetti;

vista la delibera del Consiglio Comunale n. _____ di data con cui è stato disposto l'affidamento a terzi del servizio di gestione del Canile comunale del Comune di Rovereto;

preso atto che, a seguito di procedura aperta il servizio in parola è stato aggiudicato a _____.

rilevato che, ai fini dello svolgimento del servizio in parola, _____ tratta dati personali di cui è titolare l'Amministrazione comunale;

preso atto che il presente decreto è allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra Comune di Rovereto e _____, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di gestione del Canile comunale del Comune di Rovereto;

vista la legge regionale n. 2/2018;

visto lo Statuto comunale;

decreta di nominare

con sede legale a _____ in via _____ n. ____

Responsabile del trattamento dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per lo svolgimento del servizio di gestione del Canile comunale del Comune di Rovereto.

Il trattamento è effettuato da _____ a decorrere dalla data del presente decreto e fino al _____

I dati personali sono trattati da _____ esclusivamente per lo svolgimento del servizio di gestione del rifugio per cani del Comune di Rovereto, attività correlate ed altri servizi a favore degli animali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati personali: dati personali ordinari (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, situazione familiare, numero di telefono, email, codice fiscale, numero carta identità, passaporto o patente); dati particolari (origine razziale o etnica, stato di salute, vita e orientamento sessuale); dati giudiziari (condanne penali, reati, misure di sicurezza); finanziari (situazione economica, finanziaria, patrimoniale, fiscale).

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di interessati: cittadini/utenti; soggetti con rapporti funzionali o di dipendenza dal Comune di Rovereto o da altri enti/amministrazioni; magistrati, forze di polizia, militari.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, è autorizzato ad affidare specifiche attività di trattamento ad altri responsabili.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento, si obbliga a informare il titolare del trattamento della scelta effettuata e di eventuali successive modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento. Il titolare del trattamento può opporsi a tale scelta e a tali modifiche.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, a tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

Con la sottoscrizione del presente atto, _____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga a:

- mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679;

- individuare secondo idonee modalità, i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento dei dati) che agiscono sotto la sua autorità;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- provvedere alla formazione e tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- designare un Responsabile della protezione dei dati, se previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
- adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
- collaborare con il titolare per la predisposizione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e della valutazione di impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche;
- collaborare con il titolare per la predisposizione, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, dell'informativa agli interessati, della modulistica e delle altre forme idonee di informazione, inerenti il proprio servizio;
- garantire il rispetto delle misure e degli accorgimenti relativi alle attribuzioni degli Amministratori di sistema;
- assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione di dati personali trasmettendo copia della relativa documentazione e collaborare con il Titolare, se ne ricorre il caso, per la notificazione all'Autorità di controllo e/o la comunicazione agli interessati della violazione di dati personali;
- cancellare o restituire tutti i dati personali trattati al momento della cessazione del contratto di servizio a richiesta del Titolare, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;

- consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto dallo stesso incaricato e fornire al Titolare, se richiesto, una relazione sulle attività di trattamento svolte e sulle misure di sicurezza adottate;

- tenere indenne e manlevato il Titolare da ogni responsabilità o danno anche nei confronti di terzi che derivi dal trattamento di dati personali svolto per e nell'ambito del servizio affidato.

IL SINDACO

Sede legale: piazza Podestà, 11 | 38068 Rovereto
centralino 0464 452111 - nr. verde 800 186595
indirizzo web - www.comune.rovereto.tn.it
p. iva e c.f. 00125390229

TABELLA A) allegata allo Schema di Capitolato speciale d'appalto per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI:

IMPRESA APPALTATRICE: ARCADIA ONLUS

ELENCO PERSONALE IMPIEGATO SERVIZIO GESTIONE CANILE COMUNALE IN APPALTO PER COMUNE DI ROVERETO

CCNL applicato: COOPERATIVE SOCIALI
 eventuale contratto integrativo provinciale applicato:
 eventuale contratto integrativo aziendale applicato:
 Situazione al 30.11.2021

dati riferiti ad una intera annualità virtuale comprese mensilità aggiuntive per prestazioni lavorative rese nell'appalto

n. progr.	luogo di impiego	livello di inquadramento	mansione/qualifica	orario settimanale dedicato all'appalto	orario settimanale totale (* a solo fine conoscitivo)	data assunzione	rapporto di lavoro (indicare t.det o t.indet.)	retribuzione base CCNL	retribuzione di anzianità	premio di produzione	altre retribuzioni ed indennità	TOTALE lordo	Oneri riflessi (INPS-INAIL-Prev Compl-TFR)	COSTO TOTALE DEL PERSONALE PER PRESTAZIONI DEDICATE ALL'APPALTO	Particolari situazioni soggettive: S=persona svantaggiata; CP=L. 68/99; C=con causa di lavoro in atto)
1	canile com.	A1	OP. CANILE/GATTILE	38	38	07/07/2018	indeterminato	16.310,06	151,05		2.760,71	19.221,82	7.133,04	26.374,66	
2	canile com.	A1	OP. CANILE/GATTILE	24	24	14/09/2020	indeterminato	10.301,44			1.941,23	12.242,67	4.580,07	16.842,54	
3	canile com.	A1	OP. CANILE/GATTILE	38	38	04/10/2021	indeterminato	16.310,06			2.760,71	19.070,77	7.133,04	26.223,61	
4	canile com.	A1	OP. CANILE/GATTILE	media 12h		29/10/2021	intermittente*	4.744,74			1.183,38	5.928,12	2.219,07	8.166,99	
5	canile com.	A1	OP. CANILE/GATTILE	38	38	01/11/2021	indeterminato	16.310,06	151,05		2.760,71	19.221,82	7.133,04	26.374,66	CP
* il lavoratore intermittente nel mese di novembre è stato chiamato 48 ore, più avanti si è resa necessaria l'assunzione come lavoratore a tempo determinato con 24 ore settimanali															
														totale	